



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' 2024 (Intervento previsto dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000)

Art. 1

Definizione di Fondo di solidarietà

Il Fondo di solidarietà è previsto nel Piano di zona del Distretto n. 2 Brescia Ovest per far fronte a situazioni di **emergenza sociale non programmabili nei bilanci comunali**, definite all'art. 3 del presente regolamento, che i Comuni si trovano a dover fronteggiare nella gestione dei servizi sociali. Fanno eccezione al vincolo di emergenza non programmata solo le spese relative all'articolo 8.

Art. 2

Destinatari

Destinatari del fondo di solidarietà sono i Comuni del Distretto n. 2 Brescia Ovest: Gussago, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Ospitaletto, Berlingo, Ome, Torbole Casaglia.

Art. 3

Oggetto del finanziamento

Sono finanziabili inoltre con le modalità previste negli artt. 5 e 6 del presente regolamento:

- I costi per l'inserimento in Comunità Alloggio, Centri di Pronto Intervento di minori o madri con minori;
- I costi per l'inserimento in strutture residenziali o diurne per anziani, disabili, minori;
- I costi del canone di locazione di alloggi per nuclei familiari con minori, in situazione di grave ed accertata emergenza abitativa;
- Sfratti esecutivi (escluse le occupazioni senza titolo), nel caso in cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
- I costi dei progetti, redatti dai servizi sociali territoriali, finalizzati al recupero dell'autonomia di adulti con problematiche di emarginazione grave anche legate all'abuso di sostanze (alcolismo, ex tossicodipendenti) o malati psichiatrici, attraverso un collocamento abitativo che si differenzia dalla famiglia d'origine.

Art. 4

Gestione dei casi particolari

1. Qualora i Comuni dovessero affrontare spese per far fronte a casi di emergenza per interventi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale, non previsti espressamente all'art. 3 e che per natura ed entità incidano in modo determinante sul bilancio, possono far richiesta di ammissione al contributo all'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente dell'Assemblea inserirà all'ordine del giorno la valutazione del caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”



3. L'Assemblea deciderà a maggioranza, acquisendo il parere scritto dell'Azienda.
4. Il Comune proponente non avrà diritto di voto sul punto all'ordine del giorno.

Art. 5

Procedura per la richiesta del finanziamento

1. I Comuni per richiedere l'utilizzo del fondo di solidarietà dovranno, entro la metà di novembre dell'anno in cui l'intervento è posto in essere, presentare all'Azienda Speciale Consortile la seguente documentazione:
 - scheda di descrizione del progetto nella quale si evidenzia la durata, la tipologia dell'intervento, i soggetti coinvolti, il costo totale dell'intervento;
 - una relazione dell'assistente sociale sul singolo caso;
 - l'attestazione, anche se negativa, dell'eventuale compartecipazione dell'utente ai costi del servizio secondo il Piano socio assistenziale comunale e l'eventuale richiesta ad altri enti di contributi per l'attivazione dell'intervento.
2. L'Azienda curerà l'istruttoria delle domande, provvedendo se necessario alla richiesta di integrazioni, comunicherà formalmente al Comune la risposta con l'eventuale quantificazione del contributo. La comunicazione costituisce titolo formale per l'accertamento del contributo.
3. Ogni Comune potrà presentare più progetti nello stesso anno.

Art. 6

Quota finanziabile

1. Il fondo di solidarietà finanzia la quota di progetto a carico del Comune al netto della compartecipazione dell'utente o degli eventuali contributi erogati da altri soggetti.
2. Per spese ammesse al finanziamento si intendono: acquisto rette, canoni di locazione, acquisto di beni e servizi presso terzi.
3. Il periodo finanziabile decorre dalla data di attivazione del progetto e ha come termine massimo il 30 Novembre del primo anno. Qualora il progetto si attivasse dopo scadenza per la presentazione delle domande, lo stesso progetto potrà essere presentato l'anno successivo.

Art. 7

Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Al termine del progetto o comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attivazione del servizio il Comune renderà conto all'Azienda i costi mediante invio delle fatture con quietanza di pagamento. I Comuni che hanno in corso richieste di contributo ad altri Enti (Ats Fondazioni ecc...) presenteranno la suddetta rendicontazione solo nel momento in cui riceveranno formale conferma relativamente all'entità del contributo richiesto. In tal caso l'Azienda disporrà l'erogazione della differenza fra quanto speso e quanto percepito da altri Enti.
2. A seguito della rendicontazione l'Azienda disporrà la liquidazione delle spettanze.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “OVEST SOLIDALE”



Art. 8

Risorse a disposizione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

1. Ai sensi della legge Regionale n. 34/2004 art. 4 comma 4: “I comuni associati nell’ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell’ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell’ambito.”.
2. La quota indicata al comma 1 finanzia i progetti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
3. Ogni Comune, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha una quota massima iniziale pari alla quota totale prevista al comma 1 divisa per il numero di Comuni dell’Ambito con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Qualora i progetti presentati da un Comune abbiano un costo finanziabile superiore alla suddetta somma, la differenza verrà liquidata compatibilmente alle risorse non utilizzate dagli altri Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
4. Potranno essere presentati progetti finanziati negli anni precedenti.
5. Eventuali residui saranno utilizzati per tutti i Comuni dell’Ambito come previsto dall’articolo 9.

Art. 9

Risorse a disposizione

1. Il fondo di solidarietà aggiuntivo a quanto previsto dall’articolo 8, è quantificato nel Bilancio di Esercizio 2024 approvato dall’Assemblea dei Sindaci. Nella deliberazione del Bilancio dovranno essere indicate in maniera dettagliata la fonte di finanziamento del Fondo di Solidarietà.
2. La quota del Fondo verrà ripartita in quota uguale fra tutti i Comuni dell’Ambito.
3. Le risorse residue verranno ripartite in modo proporzionale in base alle spese effettivamente sostenute da ogni Comune per tutti i progetti presentati.
5. Le eventuali risorse recuperate da Comuni dell’Ambito a seguito di ricorsi giurisdizionali promossi singolarmente, collegate a fondi erogati dall’Azienda Speciale Consortile “Ovest Solidale”, incrementeranno il fondo per il Comune promotore nella misura del 10% della quota effettivamente incassata dall’Azienda, con riferimento al solo anno in cui il rimborso diviene effettivo.